



Bruxelles, 7 novembre 2017
(OR. en)

14035/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0280 (NLE)**

**AELE 73
EEE 47
N 45
ISL 40
FL 30
MI 778**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	6 novembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 638 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del regolamento interno del Comitato misto SEE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 638 final.

All.: COM(2017) 638 final



Bruxelles, 6.11.2017
COM(2017) 638 final

2017/0280 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del regolamento interno
del Comitato misto SEE**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

I due progetti di decisione del Comitato misto SEE (allegati alla proposta di decisione del Consiglio) intendono modificare il regolamento interno del Comitato misto SEE al fine di aggiungere il bulgaro, il rumeno e il croato.

Il primo progetto di decisione del Comitato misto SEE, che figura nell'**allegato 1**, riguarda le lingue bulgara e rumena. A seguito dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo¹, firmato a Bruxelles il 25 luglio 2007, l'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE è stato modificato per aggiungere il bulgaro e il rumeno all'elenco delle lingue dell'accordo SEE. Queste due lingue dovrebbero tuttavia essere aggiunte anche all'elenco delle lingue che figura nel regolamento interno del Comitato misto SEE.

Poiché l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo, firmato a Bruxelles il 25 luglio 2007, è già entrato in vigore il 9 novembre 2011, la presente decisione del Comitato misto SEE può quindi entrare in vigore una volta adottata dal Comitato misto SEE.

Il secondo progetto di decisione del Comitato misto SEE, che figura nell'**allegato 2**, riguarda la lingua croata. L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo ("accordo del 2014 sull'allargamento del SEE"), firmato a Bruxelles l'11 aprile 2014, modifica già l'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE per aggiungere il croato all'elenco delle lingue dell'accordo SEE. Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento interno del Comitato misto SEE.

Poiché l'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE è applicabile a titolo provvisorio ai suoi firmatari dal 12 aprile 2014, la presente decisione del Comitato misto SEE deve applicarsi provvisoriamente in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Non applicabile

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non applicabile

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo², spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

I progetti di decisione del Comitato misto SEE vengono trasmessi dalla Commissione in collaborazione con il SEAE al Consiglio, per adozione quale

¹ GUL 221 del 25.8.2007, pag. 15.

² GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterli presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non applicabile

- **Proporzionalità**

Non applicabile

- **Scelta dell'atto giuridico**

In conformità dell'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile

- **Valutazione d'impatto**

Non applicabile

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna

5. ALTRI ELEMENTI

Non applicabile

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del regolamento interno
del Comitato misto SEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo³, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo⁴ ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A seguito dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo⁵, firmato a Bruxelles il 25 luglio 2007, l'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE è stato modificato per aggiungere il bulgaro e il rumeno all'elenco delle lingue dell'accordo SEE.
- (3) L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo⁶ ("accordo del 2014 sull'allargamento del SEE"), firmato a Bruxelles l'11 aprile 2014, modifica l'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE per aggiungere il croato all'elenco delle lingue dell'accordo SEE.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento interno del Comitato misto SEE, adottato con decisione del Comitato misto SEE n. 1/94 dell'8 febbraio 1994⁷ e modificato con decisione del Comitato misto SEE n. 24/2005 dell'8 febbraio 2005⁸.
- (5) Poiché l'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE è applicabile a titolo provvisorio ai suoi firmatari dal 12 aprile 2014, la relativa decisione del Comitato misto SEE dovrebbe applicarsi provvisoriamente in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione allegati,

³ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁴ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁵ GUL 221 del 25.8.2007, pag. 15.

⁶ GUL ...

⁷ GUL 85 del 30.3.1994, pag. 60.

⁸ GUL 161 del 23.6.2005, pag. 54.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE in merito alle proposte di modifica del regolamento interno del comitato misto SEE si basa sui progetti di decisione del Comitato misto SEE allegati alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*